

**C.T.R., SEZ. I°, SENTENZA N. 114/2003**

Con ricorso del 16/1/1998 la Società *omissis*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro avverso la cartella esattoriale n. *omissis*, notificata il 19/11/1997, emessa dal Comune di Catanzaro, ai fini della tassa RSU per gli anni 1995, 1996 e 1997, contenente un carico tributario per lire 98.445.000 comprensivo di soprattasse e penali. Deduceva la nullità dell'impugnato ruolo siccome non preceduto da valida notificazione degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta in questione. Chiariva che detti avvisi erano stati notificati per posta e ricevuti dalla sig.na *omissis* che "non e' ne' ideata a riceve gli atti né addetta alla Azienda" ma dimorante nello stesso stabile in cui erano ubicati gli uffici della società.

Chiedeva pronunciarsi declaratoria di nullità degli avvisi di accertamento poiché irritualmente notificati, con conseguente nullità della derivata cartella.

L'intimato Comune non si costituiva in giudizio.

La Commissione Tributaria adita con sentenza 59/I/1999, in aderenza alle tesi esposte dal contribuente, accoglieva il ricorso.

Siffatta pronuncia veniva gravata d'appello dall'Ufficio Tributi del Comune di Catanzaro, in persona del funzionario responsabile, rag. *omissis*, con atto del 19/10/2000. Emarginava l'Ufficio comunale, censurando sul punto la decisione del giudice tributario di primo grado, che la notifica degli avvisi di accertamento era stata effettuata ritualmente nella sede della società, con consegna a mani della sig.ra *omissis*, la stessa che aveva partecipato e presenziato qualche anno prima alla fase preliminare di verifica delle superfici usabili, sottoscrivendo il relativo verbale.

Concludeva per la totale riforma della sentenza con conferma di quanto accertato ed iscritto a ruolo.

Resiste l'appellata Società *omissis*, con deduzioni depositate il 25/5/2001, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto da soggetto non legittimato. Nel merito, richiamando espressamente i motivi di doglianza contenuti nel ricorso introduttivo, chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.

**OSSERVA**

L'eccezione preliminare sollevata dall'appellata merita di essere accolta.

A riguardo giova rilevare che, in conformità a quanto prescrive l'art. 11 del D.Lgs. 546/1992, l'ente locale sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento. Ebbene nel vigore della legge 8 giugno 1990, n.142 (art.36) ma anche nel vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 solo il sindaco (e, eventualmente, in caso di suo impedimento, il vicesindaco) può agire in giudizio, in nome e per conto del Comune senza che rilevi neppure una diversa previsione contenuta nello statuto comunale. Sul punto afferma la Suprema Corte *“lo statuto comunale, infatti, a norma dell'art. 6 del ricordato decreto, Stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente nell'ambito dei principi fissati dallo stesso testo unico per cui, riservando detto testo unico in via esclusiva ai sindaci la rappresentanza anche giudiciale, dell'ente comune, è palese che eventuali disposizioni in senso diverso adottate dallo statuto comunale, siccome in violazione di legge, non possano che essere disapplicate dal giudice ordinario”* (cfr. Cass., Sez.III, 10 febbraio 2003, n. 1949).

Ne consegue che la legittimazione processuale in materia di tributi locali appartiene chiaramente al Comune, in persona sindaco in carica, e non all'Ufficio comunale (nella fattispecie Ufficio Tributi) che non ha alcuna rappresentanza esterna.

Del resto, la stessa delega prodotta dall'appellante Comune, in data 30/10/2003, conferma la rappresentanza legale dell'Ente in capo al sindaco e, quindi, di nessun giovamento alle ragioni dell'Ente tanto più che la legittimazione processuale non può in alcun modo formare oggetto di delega, sussistendo una ben marcata differenza concettuale tra il soggetto che rappresenta il Comune e quello che invece viene delegato, designato o incaricato della difesa tecnica.

La natura assorbente del rilevato vizio procedurale esime il Collegio dall'indagine sul merito della controversia.

La novità della questione trattata integra giusto motivo per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Catanzaro, Ufficio Tributi, con atto del 19/10/2000, nei confronti di *omissis*, avverso la sentenza resa in causa, tra le stesse parti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, in data 17/3 - 1/10/1999, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede;

- 1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio.